



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 08.07.2021

Numero di pubblicazione: BH07-0000002362

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153b vORC, iPOS sagl

Organizzazioni interessate:

iPOS sagl
CHE-210.713.108
Via del Sole 2
6943 Vezia

Situazione iniziale:

Mancanza di un valido domicilio legale

Disposizione:

DECISIONE

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 segg. della vecchia Ordinanza sul registro di commercio in vigore fino al 31.12.2020 (vORC) avviata nei confronti di:

iPOS sagl, Vezia (CHE-210.713.108),
ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 vORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a vORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 vORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 vORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del vecchio Codice delle obbligazioni (vCO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai

contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 vCO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscosso un emolumento tra CHF 50.00 e 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale nel comune della sua sede statutaria. Con lettera raccomandata del 1. dicembre 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "non ritirato". Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso. Mediante pubblicazione nel FUSC del 4 marzo 2021, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Anche questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede e deve essere sciolta d'ufficio;

III. per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, malgrado sia stata personalmente informata della procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 450.00;

sulla base dell'art. 153b vORC, decide:

1. La iPOS sagl, Vezia, è sciolta d'ufficio. Quale liquidatore è nominato Francesco Sampogna.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

iPOS sagl, in Vezia, CHE-210.713.108, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 173 del 07.09.2020, Pubbl. 1004973355). Nuova ditta: iPOS sagl in liquidazione. Nuovo recapito: La società è priva di domicilio legale. La società è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b vORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Sampogna, Francesco, cittadino italiano, in Chiasso, gerente, liquidatore, con firma individuale [finora: gerente, con firma individuale].

3. L'emolumento per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 70.00, quello per la modifica della funzione a CHF 20.00 e quello per la cancellazione del domicilio legale a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Le spese amministrative ammontano a CHF 18.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 450.00 a carico di Francesco Sampogna.

5. Gli emolumenti relativi all'iscrizione nel registro di commercio e alla diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 368.00, sono posti solidalmente a carico dell'ente giuridico e di Francesco Sampogna. A carico di Francesco Sampogna è posta personalmente l'ammenda di CHF 450.00.

6. La presente decisione è notificata personalmente mediante invio postale raccomandato a Francesco Sampogna, Via Odescalchi 18, 6830 Chiasso (art. 153b cpv. 2 lett. a cifra 2 vORC).

7. Ritenuto come il gerente non abbia un valido domicilio in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b vORC).

8. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione. Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 08.09.2021

Punto di contatto:

Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino

Via A. Tognola 7

6710 Biasca